

TNS Consorzio – Sviluppo Aree ed Iniziative Industriali

Statuto

Articolo 1

Consorzio e consorziati

Il Consorzio del comprensorio Terni – Narni – Spoleto per lo sviluppo delle aree ed iniziative industriali è costituito:

- dal Comune di Terni;
- dal Comune di Narni;
- dal Comune di Spoleto;
- dalla Provincia di Terni;
- dalla Sviluppumbria S.p.A

La denominazione ufficiale del consorzio è "**TNS Consorzio - Sviluppo aree ed iniziative industriali**".

Articolo 2

Natura giuridica e sede

" **TNS Consorzio - Sviluppo aree ed iniziative industriali**" è un ente pubblico economico a norma dell'articolo 36 della legge 5.10.1991, N°317. Possono farne parte Istituti di Credito, enti pubblici territoriali, enti pubblici economici e non economici, associazioni imprenditoriali che abbiano tra gli scopi istituzionali di favorire lo sviluppo economico e produttivo dei territori di riferimento. La sede legale del Consorzio è sita a Terni, Via Armellini n. 1.

Articolo 3

Durata

La durata del Consorzio è fissata sino al 31 dicembre 2050.

Articolo 4

Oggetto

1. Il TNS Consorzio promuove, nell'ambito del proprio comprensorio, le condizioni necessarie per lo sviluppo industriale del territorio.

2. A tale scopo, il Consorzio promuove e supporta iniziative e progetti di sviluppo locale che favoriscano:

- la localizzazione di imprese nel territorio di riferimento;
- l'integrazione tra attività d'impresa, formazione, ricerca e università;
- la dotazione logistica e infrastrutturale del territorio;
- la produzione sostenibile e l'uso efficiente dell'energia;
- l'integrazione tra domanda di lavoro e formazione professionale

3. Per realizzare gli obiettivi di cui al comma precedente il Consorzio realizza e gestisce infrastrutture ed edifici per attività imprenditoriali, promuove servizi reali alle imprese e partecipa ad ogni altra attività connessa alla loro assistenza e promozione. In particolare può:

- a) redigere studi e progetti, per promuovere lo sviluppo produttivo del comprensorio;
- b) procedere all'acquisto o all'esproprio delle aree e degli immobili occorrenti per l'attrezzatura delle zone di intervento, per l'impianto delle singole aziende e per i servizi comuni, ad urbanizzazione delle aree stesse, alla bonifica, recupero e rifunzionalizzazione di siti industriali dismessi;
- c) provvedere alla progettazione, esecuzione e gestione di opere e servizi di interesse comune e comunque utili per il raggiungimento dei propri fini istituzionali;
- d) procedere alla costruzione di edifici per attività imprenditoriali da vendere o cedere in locazione ad imprese che svolgono attività produttive in forma singola od associata;
- e) vendere o cedere in uso attraverso le forme previste dalla legge, alle imprese le aree e gli immobili a qualsiasi titolo acquisiti dal Consorzio;
- f) promuovere l'erogazione di servizi per favorire l'insediamento e lo sviluppo delle attività produttive anche attraverso la cessione di aree per l'insediamento di aziende di servizio convenzionate con il Consorzio;
- g) espletare le attività e le funzioni eventualmente demandate dalla Regione, dalla Provincia e dai Comuni;
- h) assumere qualunque iniziativa idonea al raggiungimento dei fini istituzionali anche promuovendo la costituzione, ovvero partecipando a società o a consorzi operativi.

Articolo 5

Capitale

1. Il capitale del Consorzio è costituito dai conferimenti effettuati a qualsiasi titolo dai consorziati. E' diminuito dalle eventuali perdite di gestione.

2. I conferimenti dei partecipanti ammontano, alla data di approvazione di questo statuto, a Euro 1.807.599,10, così suddivisi:

- Provincia di Terni: Euro 154.937,06
- Comune di Terni: Euro 464.811,20
- Comune di Narni: Euro 464.811,20
- Comune di Spoleto: Euro 258.228,44
- Sviluppo Umbria S.p.A: Euro 464.811,20.

3. L'Assemblea dei consorziati può deliberare, con la maggioranza dei due terzi dei voti, mutamenti alle quote dei consorziati stessi.

Articolo 6

Oneri di gestione

Nessun onere di gestione del Consorzio può essere posto a carico dei bilanci dei consorziati, tranne quelli esplicitamente autorizzati dai Soci stessi con l'adozione di appositi atti deliberativi

Articolo 7

Organi

Sono organi del Consorzio:

- l'Assemblea;
- Il Consiglio di Amministrazione;

- Il Presidente;
- Il Collegio dei Revisori dei Conti

Articolo 8

Composizione dell'Assemblea.

L'Assemblea è costituita dai rappresentanti dei consorziati. Ogni consorziato ha diritto ad un numero di voti assembleari proporzionale alla quota di capitale consortile detenuto .

Articolo 9

Compiti dell' Assemblea

All'Assemblea sono riservati tutti i compiti stabili dalla legge, in particolare:

- l'approvazione e la modifica delle norme statutarie
- l'ammissione al Consorzio di altri consorziati e le conseguenti variazioni che si rendessero necessarie per quanto riguarda il capitale consortile, la nomina del Presidente e del Consiglio di Amministrazione;
- l'approvazione entro il 30 ottobre di ogni anno del Piano economico finanziario del successivo esercizio predisposto dal Consiglio di Amministrazione e la approvazione, entro il 30 giugno di ogni anno del bilancio consuntivo d'esercizio dell'anno precedente.
- l'approvazione dei piani economici e programmatici pluriennali;
- la nomina dei membri effettivi e supplenti del Collegio dei Revisori dei Conti.

Articolo 10

Funzionamento dell' Assemblea

L'Assemblea è convocata dal Presidente. E' convocata altresì a richiesta di almeno un terzo dei componenti del Consiglio di Amministrazione, e di tanti associati che rappresentino almeno un terzo dei voti assembleari o del Collegio dei Revisori dei Conti.

La convocazione è fatta mediante lettera fax od e-mail ricevuti almeno otto giorni prima della riunione, ai singoli consorziati ed ai componenti il Collegio dei Revisori dei Conti.

L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione, nonché degli argomenti all'ordine del giorno.

L'Assemblea è validamente riunita in prima convocazione quando siano presenti i rappresentanti di più della metà del capitale sociale o, in seconda convocazione, non prima di un'ora dopo di quella fissata per la prima convocazione, quando siano presenti almeno i rappresentanti di un terzo del capitale sociale.

Per la validità delle deliberazioni è richiesto il voto favorevole della maggioranza assoluta del capitale sociale presente.

Per l'approvazione e le modifiche dello Statuto è richiesto il voto favorevole dei due terzi del capitale sociale.

Il Presidente presiede e coordina i lavori dell'Assemblea.

Articolo 11

Convocazione

L'Assemblea si riunisce, in via ordinaria, almeno due volte all'anno.

Articolo 12

Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque membri, compreso il Presidente, eletti dall'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica cinque anni.

L'Assemblea provvede alla sostituzione dei Consiglieri dimissionari, decaduti o altrimenti impossibilitati a concludere il mandato. Il Consigliere nominato in sostituzione scade contemporaneamente agli altri consiglieri.

Il Consiglio di amministrazione può nominare al suo interno un vice-presidente che svolge le funzioni del Presidente in caso di assenza o impedimento di questi.

Articolo 13

Compiti del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo esecutivo del Consorzio ed ha tutti i poteri sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che per legge o per disposizione del presente Statuto sono riservati all'Assemblea.

A titolo esemplificativo e non tassativo competono al Consiglio di Amministrazione:

- i) la predisposizione dei piani economici e finanziari annuali e pluriennali e delle relative relazioni illustrative;
- j) la predisposizione del bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa da sottoporre unitamente alla relazione sulla gestione del Consorzio al controllo del Collegio dei Revisori e all'approvazione dell'Assemblea;
- k) la predisposizione delle modifiche dello Statuto da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- l) l'adozione dei Piani Regolatori delle aree ricadenti nel comprensorio di competenza;
- m) l'adozione di tutti gli atti intesi a promuovere le espropriazioni, l'acquisto e la vendita di immobili e di quanto si rendesse necessario per il raggiungimento dei fini del Consorzio;
- n) l'affidamento degli incarichi di direzione del Consorzio, come previsto dall'Articolo 21 del presente Statuto;
- o) l'assunzione di dipendenti e collaboratori;
- p) l'accensione di mutui o prestiti di qualsiasi natura;
- q) l'approvazione dei regolamenti che disciplinano i servizi espletati dal Consorzio;
- r) ogni decisione in merito alla partecipazione del Consorzio a società di capitali;
- s) la nomina dei rappresentanti del Consorzio presso altri Enti, Società o organismi;
- t) l'approvazione dei programmi di svolgimento delle funzioni demandate al Consorzio, dalla Regione, dalla Provincia o da altri Enti;
- u) ogni altra iniziativa che appaia utile per meglio rispondere ai compiti ed alle finalità dell'Ente e che non rientra nella specifica competenza dell'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione si può avvalere, mediante apposite convenzioni, della collaborazione delle strutture tecniche degli associati o di altri enti pubblici o di imprese sociali presenti nell'area di riferimento.

Articolo 14

Riunioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce su convocazione del Presidente del Consorzio.

La convocazione è obbligatoria quando venga richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti o dal Collegio dei Revisori dei Conti.

Le riunioni sono valide se è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti; il relativo verbale è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario nominato dal CdA.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato mediante lettera, fax od e-mail recapitati ai singoli membri ed al Collegio dei Revisori dei Conti almeno cinque giorni prima la data dell'adunanza. In caso di urgenza il termine può essere abbreviato fino a ventiquattro ore anche mediante convocazione per telegramma, fax od e-mail.

L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo della riunione e degli argomenti all'ordine del giorno.

Il Consiglio di amministrazione può essere tenuto anche tramite videoconferenza.

Articolo 15

Decadenza dei Consiglieri

Decadono dalla carica i consiglieri che non intervengono, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive del Consiglio di Amministrazione. La deliberazione relativa è adottata dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente

Articolo 16

Elezione del Presidente

Il Presidente viene eletto dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno la maggioranza dei 2/3 (due terzi) del capitale sociale.

Articolo 17

Compiti del Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale del Consorzio.

Convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio di Amministrazione e ne formula l'ordine del giorno.

Attua le deliberazioni relative al personale, sentito il Direttore.

Esercita le funzioni a lui eventualmente delegate dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 18

Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e da tre supplenti eletti dall'Assemblea, scelti a norma del secondo comma dell'articolo 2397 del c.c. e dura in carica cinque anni.

Il Presidente ed i membri effettivi del Collegio dei revisori partecipano alle riunioni del Consiglio di Amministrazione

Articolo 19

Funzioni del Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori esercita il controllo sulla regolarità degli atti di gestione dell'ente, accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, esamina il piano economico e finanziario di esercizio, controlla il bilancio di esercizio redigendo apposita relazione, ed effettua verifiche di cassa.

Esso riferisce sull'azione di controllo all' Assemblea dei consorziati

Articolo 20

Direttore Generale

Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione.

In tutti i casi di impedimento, assenza o temporanea mancanza del Direttore Generale le sue funzioni verranno svolte dal dipendente di più alto livello ed anzianità di servizio.

Articolo 21

Funzioni del Direttore Generale

Il Direttore sovrintende a tutti gli uffici del Consorzio, provvede alla disciplina del personale ed è responsabile del buon andamento dei servizi e dell'attuazione delle delibere degli organi consortili.

Propone ai competenti organi del Consorzio le misure e i provvedimenti che ritiene utili al conseguimento dei fini istituzionali.

Partecipa alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 22

Esercizio amministrativo

L'esercizio amministrativo del Consorzio coincide con l'anno solare.

Articolo 23

Indennità

Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori dei Conti è attribuita l'indennità di carica e/o gettoni di presenza decisi dall'Assemblea.

Articolo 24

Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento al Codice civile nonché alle leggi ed ai regolamenti vigenti in materia.